



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

PROVINCIA DI TORINO

Via Reano, 3 – CAP 10090 – P. IVA/C.F. 03901620017 - TEL. 0119329306

FAX 0119329309 – E-mail: urbanistica@comune.buttiglieraalta.to.it

UFFICIO TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA ED URBANISTICA

Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. ai sensi art. 17 comma 5 L.R. 56/1977

Procedimento di VAS – Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione

Provvedimento di verifica

articolo 12 D.Lgs 152/2006

allegato II punto 3 D.G.R. 9.6.2008 n. 12-8931

Premesso:

Considerato che nell'ambito della gestione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché delle segnalazioni dei soggetti operatori del settore, delle diversificate osservazioni dei cittadini in riferimento a proponibili modificazioni dello strumento urbanistico generale e in seguito alle istruttorie delle pratiche edilizie, oltre alle segnalazioni della Commissione Edilizia Comunale e della Commissione Locale Paesaggio, l'Amministrazione Comunale intende procedere con una Variante di tipo parziale al P.R.G.C. vigente ai sensi art. 17 comma 5 L.R. 56/1977, in ordine ai propri obiettivi e indirizzi di programmazione urbanistica/edilizia e di organizzazione e gestione del territorio nel pubblico interesse, nonché al riscontro delle problematiche sopracitate, al fine di rendere più flessibile e dinamico il Piano Regolatore Generale Comunale, pur salvaguardandone la matrice originaria.

Dato atto che con Determinazione del Responsabile Area Urbanistica – Edilizia n. 72 del 07/02/2020 è stato affidato l'incarico professionale per le prestazioni professionali attinenti la suddetta Variante di tipo parziale ai sensi art. 17 comma 5 L.R. 56/1977 al P.R.G.C. vigente allo Studio Associato Architetti Paglia con sede in Via per Cuceglio 5 Agliè (TO) nella persona dell'Arch. Gian Carlo Paglia.

Considerato che in relazione ai contenuti della Variante in oggetto occorre procedere in materia di VAS ai sensi D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda, L.R. 40/1998, D.G.R. del 09.06.2008 n. 12-8931 e articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977, con la verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione.

Richiamata la D.G.R. n. 25-2977 del 29/2/2016, in merito alle disposizioni per l'integrazione della procedura di VAS nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi della L.R. 56/1977, in particolare lo schema j.2 Allegato 1 relativo al procedimento integrato per l'approvazione della variante parziale al PRG "in sequenza".

Considerato che con D.G.C. n. 147 del 06.11.2012 si è provveduto ad istituire ai sensi degli articoli 7 e 23 della L.R. 40/1998:

- l'Organo Tecnico Comunale quale Autorità competente in materia ambientale di valutazione di piani, programmi e progetti ai sensi D.Lgs. 152/2006;
- l'Ufficio di Deposito Progetti presso l'Area Urbanistica e Edilizia privata.

Dato atto che:

- l'Autorità procedente all'approvazione della Variante è l'Area Urbanistica e Edilizia privata;
- l'Autorità competente in materia di VAS è l'Organo Tecnico Comunale istituito presso l'Area Urbanistica e Edilizia privata e costituito da:

- il Responsabile Area Urbanistica e Edilizia privata o suo delegato con funzione di Presidente;
- il Responsabile Area Lavori pubblici o suo delegato;
- Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico ai sensi L.R. 32/2008.

Al fine di garantire il principio di estraneità dei soggetti coinvolti, qualora il Responsabile Area Urbanistica – Edilizia privata sia redattore e firmatario del piano, programma o progetto da esaminare o sia Responsabile del Procedimento urbanistico, l'Organo Tecnico Comunale sarà così composto:

- il Segretario Comunale o suo delegato con funzione di Presidente;
- il Responsabile Area Lavori pubblici o suo delegato;
- Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico ai sensi L.R. 32/2008.

Visto il Documento Tecnico Preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS e la Verifica di compatibilità acustica pervenuti in data 25/5/2020 prot. 6999 da parte del professionista incaricato relativi alla Variante parziale al P.R.G.C. su citata, dal quale si ritiene che la Variante non debba essere assoggettata allo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Vista la D.G.C. n. 54 del 29/5/2020, con la quale è stato adottato il sopra citato Documento Tecnico Preliminare e la Verifica di compatibilità acustica relativi alla conseguente variante al P.R.G.C. su citata.

Considerato che con nota del R.U.P. del 4/6/2020 prot. 7628 si è provveduto a trasmettere per il parere di competenza il suddetto Documento Tecnico Preliminare e la Verifica di compatibilità acustica ai soggetti competenti in materia ambientale, in particolare:

- CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, Servizio Pianificazione territoriale generale e Copianificazione urbanistica;
- CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;
- SOPRINTENDENZA Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- ARPA;
- ASL TO3;
- SMAT S.p.A..

Rilevato che non sono pervenuti pareri da parte dei suddetti soggetti competenti in materia ambientale.

Valutata la tipologia e i contenuti della Variante n. 9 al P.R.G.C. ai sensi art. 17 comma 5 L.R. 56/1977.

Valutate sufficienti le osservazioni contenute nel Documento Tecnico Preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS a garantire che la Variante in oggetto non produca incremento significativo degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del PRGC Vigente.

Rilevato che, in relazione ai contenuti della Variante in oggetto e al contesto ambientale interessato, non paiono sussistere criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della Fase di Valutazione della procedura di VAS.

Ciò premesso,

l'Organo Tecnico Comunale determina:

- Di escludere ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs 152/2006 e della D.G.R. 9.6.2008 n. 12-8931 la Variante n. 9 al P.R.G.C. ai sensi art. 17 comma 5 L.R. 56/1977 dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per le motivazioni espresse in narrativa.

- Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 30 giorni all'Albo pretorio e sul sito web comunale.
- Di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Buttiglieria Alta, 21/07/2020

**Il Segretario Comunale
e Presidente dell'Organo Tecnico Comunale**
Dott.ssa Caterina Ravinale



**Il Responsabile
Area Lavori pubblici**
Ing. Riccardo Bogetto

**Il Responsabile
del Procedimento Paesaggistico ai sensi L.R. 32/2008**
Geom. Daniele Candelo

